

Assicurazione per la Responsabilità civile professionale degli architetti e ingegneri Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo

Prodotto: POLIZZA DI RESPONSABILITÁ CIVILE PROFESSIONALE ARCHITETTI E INGEGNERI

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE: AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia Stato membro di registrazione: Lussemburgo. Compagnia operante in Italia in regime di stabilimento. Iscrizione all'elenco delle imprese EU abilitate ad operare in regime di stabilimento n. 100146

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE: REVO Insurance S.p.A.Stato membro di registrazione: Compagnia con sede in Italia

ISCRIZIONE ALL' ALBO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE N. 1.00167

Data ultimo aggiornamento: Febbraio 2023

Il presente documento è predisposto a mero titolo informativo al fine di fornire una breve panoramica dei contenuti principali della sua polizza assicurativa. La preghiamo di leggere attentamente le informazioni riportate qui di seguito. Può trovare informazioni complete sulla polizza leggendo l'intero set informativo di polizza.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza "Responsabilità civile professionale degli architetti e ingegneri" è una polizza assicurativa claims made a copertura della responsabilità civile professionale derivante dall'attività di architetti e ingegneri.



Che cosa è assicurato?

(coperture principali)

- Errore professionale
- Privacy
- ✓ Perdita di documenti
- ✓ Perdita di persona chiave
- ✓ Diaria per comparizione davanti ad un tribunale
- ✓ Riduzione del danno all'immagine
- ✓ Costi di difesa
- ✓ Responsabilità ex decreto legislativo n.81/08
- Responsabilità derivante da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo e/o definito nell'ambito delle attività di cui al D.lgs 50/2016 che abbiano



Che cosa non è assicurato?

- Dolo dell'Assicurato
- RC Costruttore e RC Prodotti
- RC Contrattuale
- Gestione di Polizze d'assicurazione e consulenza finanziaria
- Insolvenza
- Inquinamento graduale
- Radioattività
- Guerra e terrorismo
- Sanzioni internazionali
- Danni derivanti da Muffa tossica/ amianto

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra 17 - 20123 Milano



determinato a carico della committente nuove spese di progettazione e/o maggiori costi

- ✓ Proprietà intellettuale
- ✓ Sanzioni a clienti
- Vincolo di solidarietà
- Società di servizi
- Cyber liability

Sono qui riportate le principali esclusioni; per la lista completa si rimanda al DIP Aggiuntivo e alla Scheda di Polizza



Ci sono limiti di copertura?

Principali esclusioni:

- Le franchigie, gli scoperti di Polizza, i Reclami/le perdite che eccedono i massimali pattuiti I danni derivanti da fatti dolosi del contraente o dell'assicurato (art. 1917 del Codice civile)
- ! I Reclami presentati per la prima volta alla società fuori dal periodo di assicurazione e/o per fatti verificatisi prima del periodo di retroattività (ove previsto).



Dove vale la copertura?

Nei territori indicati nella Scheda di polizza con esclusione di Canada e USA



Che obblighi ho?

Obbligo di:

- pagamento del premio
- alla sottoscrizione del contratto, fornire all'Assicuratore informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare
- nel corso del contratto, fornire all'Assicuratore o all'intermediario informazioni in merito ai mutamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato
- Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice civile
- alla sottoscrizione del contratto e successivamente, informare l'Assicuratore della esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del Codice civile

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra 17 - 20123 Milano



- L'omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all'Indennizzo
- in caso di richiesta di risarcimento, informare entro 15 (quindici) giorni l'Assicuratore.
- L'omesso o ritardato avviso può comportare la perdita totale del diritto all'Indennizzo
- in caso di richiesta di risarcimento, collaborare con l'Assicuratore in base a quanto prescritto dal contratto.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento può essere effettuato all'intermediario tramite bonifico bancario o carta di credito



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura inizia dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di polizza se il premio o la prima rata del premio sono stati pagati; altrimenti inizia dalle ore 24 del giorno del pagamento ricevuto dall'Intermediario. L'Assicurazione ha durata annuale senza tacito rinnovo



Come posso disdire la polizza?

L'Assicurazione non si rinnova tacitamente alla scadenza pertanto non è richiesta la disdetta.





Polizza di Assicurazione POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE ARCHITETTI E INGEGNERI

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Compagnie: 1. AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia

2. REVO Insurance S.p.A.

Prodotto: POLIZZA DI RESPONSABILITÁ CIVILE PROFESSIONALE ARCHITETTI E INGEGNERI

Data di ultimo aggiornamento: Febbraio 2023

Il DIP aggiuntivo danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia

- Filiale italiana della società lussemburghese AIG Europe S.A. avente la sede legale in 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo ed appartenente al gruppo AIG.
- Numero di iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione: I.00146 iscrizione del 16.3.2018
- Codice ISVAP impresa D947R
- Sede secondaria in Italia: Piazza Vetra n. 17, cap: 20123, Milano; C.F. 97819940152/P.I. 10479810961; REA Milano n. 2530954; tel. +39 02.36.90.1; sito internet: www.aig.co.it; e- mail: info.italy@aig.com; pec: insurance@aigeurope.postecert.it.
- Regime di operatività in Italia: libertà di stabilimento
- Autorità di vigilanza competente: autorità di vigilanza per il mercato assicurativo lussemburghese Commissariat Aux Assurances.

Quanto alla situazione patrimoniale di AIG Europe S.A. (AESA), si osserva quanto segue. Con effetto dal 1° dicembre 2018 AIG Europe Limited (AEL) ha dapprima trasferito le attività britanniche ad altra società del gruppo AIG avente sede nel Regno Unito. Successivamente, nello stesso giorno, AEL si è fusa per incorporazione in AESA. AESA, società neocostituita, non dispone ancora di un bilancio che dia conto della predetta fusione per incorporazione.



Di seguito è pertanto riportata la situazione patrimoniale AESA: i dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° dicembre 2020 - 30 novembre 2021.

L'ammontare del patrimonio netto di AIG Europe SA è pari a € 1.981,3 milioni, di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a € 47,2 milioni e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a € 1.934,1 milioni • Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) € 664,1 milioni; • Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) € 1.475,7 milioni; • Fondi propri ammissibili alla loro copertura € 1701,1 milioni (per MCR) e € 2.114,8 milioni (per SCR); • L'indice di copertura dei requisiti patrimoniali, come rapporto tra Fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 256,16% (fondi ammissibili verso MCR) o 143,3% (fondi ammissibili verso SCR); la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link "https://www.aig.lu/en/about-aig."

REVO Insurance S.p.A., nel seguito REVO, è una società assicurativa con sede in Italia, quotata sul mercato Euronext STAR Milan e attiva nei rami danni con particolare riguardo ai rischi speciali (specialty lines) e ai rischi parametrici, con un focus prevalente sul comparto delle PMI. REVO Insurance nasce il 21 novembre 2022 dalla fusione tra Elba Assicurazioni S.p.A., compagnia di assicurazione attiva in prevalenza nel segmento delle cauzioni, e REVO SPAC, la Special Purpose Acquisition Company (SPAC) che ha dato origine alla business combination.

La presente polizza di assicurazione è emessa da REVO con sede legale in Viale dell'Agricoltura 7 – 37135 Verona; la sede operativa è sita in Via Mecenate 90 – 20138 Milano. Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962.

REVO è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008 e iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167. Capogruppo del gruppo **REVO** Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059.

pec: revo@pec.revoinsurance.com.

Di seguito è riportata la situazione patrimoniale di **REVO**: i dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato di Elba Assicurazioni.

Per l'anno 2021 l'utile aziendale ammonta a euro 14.308 mila.

L'ammontare del patrimonio netto di REVO è pari ad euro 73.670 mila di cui euro 6.680 mila di capitale sociale ed euro 66.990 mila di riserve patrimoniali.

Il Solvency Ratio di REVO è pari al 274.1%, calcolato come il rapporto tra euro 90.554 mila (Total eligible own funds to meet the Solvency Capital Requirement), e il Solvency Capital Requirement di euro 33.041 mila. Per ulteriori informazioni finanziarie sulla società consulta la relazione sulla solvibilità disponibile sul sito: www.revoinsurance.com

Il riparto di coassicurazione tra le due Compagnie è così determinato:

- AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia coassicuratrice incaricata al 50%;
- REVO Insurance S.p.A. coassicuratrice al 50%.

Al contratto di applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Il presente contratto costituisce un'assicurazione "claims made".

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra 17 - 20123 Milano



Responsabilità civile professionale	Le conseguenze di inadempienza ai doveri professionali, negligenza, imprudenza o imperizia verificatisi o commessi con colpa anche grave dall'Assicurato o dalle persone di cui egli sia responsabile.	
Responsabilità civile	La responsabilità dell'Assicurato derivante dalla qualità di mandatario di un raggruppamento	
del Mandatario in	di progettisti.	
caso di ATI		
Incarichi da parte di	La responsabilità derivante dallo svolgimento di incarichi contratti con Enti Pubblici per i	
Enti pubblici	pregiudizi derivanti ad essi e per i quali si può adire la Corte dei Conti.	
Collaboratori	La responsabilità derivante da atti o omissioni dei Collaboratori dell'Assicurato, anche se	
	disonesti o fraudolenti	
Decesso	I Reclami pervenuti nei 5 anni successivi al decesso del professionista, purché riferite a fatti	
	commessi nel periodo di efficacia della Polizza.	
Privacy	La responsabilità derivante dall'utilizzo non corretto dei dati sensibili a norma del	
, 	regolamento GDPR 2016/679 e smi.	
Smarrimento di	La responsabilità derivante da perdita distruzione o deterioramento di documenti ricevuti	
Documenti	per l'esecuzione di incarichi professionali, anche se derivanti da furto, rapina, o incendio.	
	Sono comprese le spese necessarie per la sostituzione o il restauro dei documenti andati	
	perduti, smarriti, danneggiati o distrutti.	
Perdita di persona	Spese per la perdita di una persona chiave avvenuta durante il periodo di validità della	
chiave	Polizza.	
Comparizione	Indennità giornaliera per qualsiasi titolare, socio o amministratore Assicurato ovvero	
davanti a un	dipendente che compaia effettivamente davanti a un tribunale in qualità di testimone in	
tribunale	relazione ad una Richiesta di risarcimento notificata in base alla presente Polizza e oggetto di	
	garanzia.	
Riduzione del danno	Costi ragionevolmente sostenuti o da sostenere, previo accordo scritto con l'Assicuratore,	
d'immagine	per ridurre il danno d'immagine eventualmente sofferto dall'Assicurato a causa di un sinistro	
Ü	che sia stato reso noto con qualunque mezzo.	
Proprietà	La responsabilità derivante da qualsiasi violazione dei diritti di proprietà intellettuale	
intellettuale	commessa dall'Assicurato, non volontariamente, ad eccezione di brevetti e segreti	
	commerciali.	
	La responsabilità derivante da sanzioni fiscali comminate ai clienti che siano riconducibili ad	
Sanzioni	atti colposi commessi dall'Assicurato o da persone del cui operato egli debba rispondere	
	nello svolgimento dell'Attività professionale.	
Vincolo di solidarietà	Nel caso in cui l'Assicurato fosse responsabile solidalmente con altri soggetti l'Assicuratore	
	risponderà di quanto dovuto in solido dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso nei	
	confronti di altri terzi	
Società di servizi	La copertura opera anche se l'Assicurato dovesse far uso di una società di servizi per	
	l'emissione delle fatture ai propri clienti.	
Cyber Liability	Danni derivanti da Cyber liability.	
Progettazione per	La responsabilità derivante da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo	
Enti pubblici e	e/o definito nell'ambito delle attività di cui al D.lgs 50/2016 che abbiano determinato a	
verifica dei progetti	carico della committente nuove spese di progettazione e/o maggiori costi (salvo che	
per enti pubblici	l'Assicurato abbia già sottoscritto con l'Assicuratore una polizza a copertura delle garanzie	
La complete de la com	richieste ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 (ex Legge Merloni).	



Responsabilità civile
derivante dalla
proprietà e/o
conduzione di
studi/uffici

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di danni involontariamente cagionati a terzi, da esso o da persone delle quali l'Assicurato debba rispondere, per Danni Materiali e Corporali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali stipulata l'Assicurazione.

L'Assicurazione e prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore degli studi/uffici e delle relative attrezzature e pertinenze in cui viene svolta l'Attività Professionale.

Ivi incluse:

- interruzione di attività
- inquinamento accidentale
- danni da acqua condotta
- committenza veicoli
- committenza lavori ai sensi del d.lgs. 81/2008

Responsabilità personale dei dipendenti.

Responsabilità civile verso i dipendenti

L'Assicuratore risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati o da lavoratori interinali come definiti dalla Legge 196/1997 ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione. Ivi incluse le malattie professionali e la responsabilità personale dei dipendenti.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Garanzia postuma

In caso di cessazione dell'Attività Professionale da parte dell'Assicurato o decesso durante la Durata del Contratto, su richiesta scritta e formale del Contraente, l'Assicurazione può essere estesa alla copertura dei Sinistri denunciati all'Assicuratore nei 10 (dieci) anni successivi alla scadenza dell'Assicurazione, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia.

In caso di cessazione del contratto per altri motivi, su richiesta scritta e formale del Contraente da inoltrarsi all'Assicuratore nei 30 giorni antecedenti la data di scadenza dell'Assicurazione, e purché l'Assicuratore abbia dato il proprio assenso (il quale assenso non potrà essere irragionevolmente negato) l'Assicurazione può essere estesa alla copertura dei Sinistri denunciati all'Assicuratore nei 5 (cinque) anni successivi alla scadenza della Durata del Contratto, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	
Dolo dell'assicurato	Atti o omissioni dolose dell'Assicurato dichiarato con sentenza definitiva o ammesso in via stragiudiziale.



RC del costruttore e	Reclami relativi ad attività di consulenza, progettazione, o specifiche		
RC prodotti	tecniche nei casi in cui l'Assicurato sia contrattualmente impegnato a (i) fabbricare, costruire o installare oppure (ii) fornire materiali o attrezzature.		
RC contrattuale	Reclami relativi ad impegni sottoscritti dall'assicurato a pagare penalità o ammende o a dare garanzie non dovute ai sensi di legge.		
Gestione di polizze di assicurazione e consulenza finanziaria Insolvenza	Reclami relativi a qualsiasi errore o omissione da parte dell'Assicurato nella stipula e/o gestione di contratti di assicurazione, nonché connessi alla concessione di finanziamenti o alla consulenza fiscale o in materia di investimenti, salvo che si tratti di attività finalizzate alla concessione di mutui e/o leasing per acquisti di unità immobiliari e/o siano diretta conseguenza, ovvero connesse e strumentali, della prestazione principale svolta in ragione della attività professionale. Stato di insolvenza dell'Assicurato o qualsiasi altra procedura concorsuale cui egli sia soggetto.		
Inquinamento graduale	(i) la reale, presunta o minacciata presenza, discarica, dispersione, liberazione, migrazione o fuga di Agenti inquinanti, oppure (ii) qualsiasi ordine o richiesta volti a (a) ottenere l'esame, il controllo, la rimozione ovvero finalizzata a pulire, bonificare, contenere, trattare, decontaminare o neutralizzare Agenti inquinanti, oppure (b) reagire a o valutare gli effetti di Agenti inquinanti.		
Radioattività	Richieste derivanti da perdita distruzione o danneggiamento di proprietà o perdita o spesa di qualsiasi natura derivante o risultante dalla/o stessa/o conseguenti oppure responsabilità legali di qualsiasi natura provocate direttamente o indirettamente o che derivino totalmente o parzialmente da (i) radiazioni ionizzanti o contaminazione da radioattività da parte di qualunque combustibile nucleare o materiale di rifiuto derivante dalla utilizzazione di combustibile nucleare; (ii) proprietà radioattive tossiche o esplosive di qualsiasi apparecchiatura nucleare esplosiva o di qualsiasi componente nucleare dello stesso.		
Muffa tossica e amianto	muffa tossica o amianto, nonché lo svolgimento di qualsivoglia attività connessa all'uso di muffe tossiche o amianto.		
Guerra e terrorismo	Qualsiasi guerra (dichiarata o non dichiarata), atto terroristico, operazione bellica, attività militare, terroristica o di guerriglia, sabotaggio, ricorso alle armi, ostilità (dichiarata o non dichiarata), ribellione, rivoluzione, disordine civile, insurrezione, usurpazione di potere, confisca, nazionalizzazione, distruzione di beni o danni a beni ad opera o per ordine di qualsiasi autorità governativa, pubblica o locale o qualsiasi altra organizzazione politica o terroristica.		
Sanzioni	Qualora nel corso della Polizza dovesse risultare illecito fornire copertura all'Assicurato la Compagnia Assicuratrice non potrà fornire alcuna copertura all'Assicurato né assumere alcun obbligo nei suoi confronti.		
Ci sono limiti d	i copertura?		



L'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. Per talune coperture sono previsti dei sotto limiti come da Condizioni di Polizza.

L'assicurazione prevede limiti di indennizzo, sotto-limiti e franchigie come indicati nel certificato inclusi i seguenti:

- <u>Perdita di una persona chiave</u>: massimale € 25.000,00 per sinistro e per anno e non si applicherà alcuna Franchigia.
- <u>Diaria per comparizione in qualità di testimone</u>: massimale (i) per qualsiasi titolare, socio o amministratore Assicurato € 500; (ii) per qualsiasi Dipendente € 250.
- Riduzione del danno all'immagine: € 50.000,00 e non si applicherà alcuna Franchigia.

Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza ed alle definizioni in esse contenute.



Che obblighi ho? Quale obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della polizza o durante il Periodo di osservazione una comunicazione scritta all'Assicuratore – mediante lettera raccomandata al seguente indirizzo:

AIG Europe SA, Rappresentanza Generale per l'Italia Piazza Vetra, 17

20123 Milano

Italia

oppure all'indirizzo di posta elettronica denunce.sinistri@aig.com

- o alternativamente tramite comunicazione scritta al Broker all'indirizzo e-mail: lTA claims ingegneriarchitetti@willis.com - informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti.

Ai sensi dell'art. 2952 c.c., il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.



	Assistenza diretta/in convenzione: non prevista Gestione da parte di altre Imprese: non prevista	
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché lo stesso annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'Art.1892 c.c., o il recesso della Società ai sensi dell'Art.1893 c.c.; in caso di assicurazione in nome o per conto di terzi si applica la disposizione di cui all'Art.1894 c.c.	
Obblighi dell'impresa	Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data in cui la Compagnia, ricevuta ogni informazione, documento o perizia necessaria per verificare l'operatività della garanzia, riceve quietanza firmata.	
Quando e co	ome devo pagare?	
Premio	Il premio di assicurazione, comprensivo di imposte, è predeterminato per tutta la durata contrattuale indicata nel Certificato di Assicurazione per ogni Assicurato. L'ammontare del premio è individuato sulla base del Piano assicurativo prescelto che determina il livello di prestazioni corrisposte. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'Art.1901 C.C. Il premio è interamente dovuto per l'intero periodo assicurativo e deve essere pagato all'Intermediario, cui è assegnata la polizza.	
Rimborso	Nella polizza non è previsto alcun rimborso a favore dell'assicurato.	
Quando co	omincia la copertura e quando finisce?	
Durata	L'assicurazione ha la durata di 1 (un) anno. La copertura inizia e termina nella data indicata nella Scheda di Polizza. Non sono previste ipotesi di tacito rinnovo.	



Sospensione	Non sono previste ipotesi di sospensione.
Come pos	so disdire la polizza?
Ripensamento dopo la stipulazione	E' prevista la possibilità di ripensamento da parte del contraente, fino a 14 giorni dopo la stipula della polizza.
Risoluzione	Non sono previste ipotesi di risoluzione del contratto da parte del contraente.
Lau	



A chi è rivolto questo prodotto?

Il professionista Architetto o Ingegnere che vuole assicurarsi per la responsabilità civile scaturente dall'esercizio della propria attività professionale.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione. La quota parte del premio (al netto delle imposte) percepita in media dagli intermediari è pari al 15,70%. Il dato è calcolato sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione per il quale è stato approvato il bilancio.

COME PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? Àll'impresa assicuratrice ÀlG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia Servizio Reclami Piazza Vetra n.17 – 20123 Milano Fax 02 36 90 222; e-mail: servizio.reclami@aig.com



Sarà cura della Compagnia riscontrare il reclamante informandolo del fatto che il reclamo è stato preso in carico entro 10 giorni dalla ricezione del reclamo medesimo. Inoltre, la Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.

Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (una persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), e se il reclamante non è soddisfatto della risposta ricevuta, o non ne ha ricevuta alcuna, è possibile richiedere che il reclamo sia esaminato dall'Executive Manager, basato presso la sede legale lussemburghese della Compagnia. A tale fine è sufficiente scrivere ai recapiti sopra indicati facendone richiesta: il servizio reclami inoltrerà il reclamo all'Executive Manager. Alternativamente, sarà possibile scrivere a AIG Europe SA "Service Reclamations Niveau Direction" (Servizio reclami a livello direzione): 35D Avenue JF Kennedy L- 1855 Luxembourg – Gran Ducato del Lussemburgo o tramite mail a: aigeurope.luxcomplaints@aig.com

All'IVASS

Possono essere inviati all'IVASS reclami aventi ad oggetto la violazione delle norme del Codice delle assicurazioni (d.lgs. 209/2005 s.m.i.), delle relative norme attuative e delle norme previste dal Codice del Consumatore (d.lgs. 206/2005 s.m.i.) attinenti alla commercializzazione dei servizi finanziari.

Possono inoltre essere inoltrati all'IVASS reclami già rivolti alla Compagnia, in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva. A questo proposito, i reclami riguardanti il rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o della gestione dei sinistri dovranno essere formulati in primo luogo all'Assicuratore affinché possano essere sottoposti all'IVASS.

Inoltre, se il reclamante ha il domicilio in Italia, è in ogni caso possibile rivolgere reclami all'IVASS richiedendo l'apertura della procedura FIN-NET per le liti transfrontaliere. L'IVASS interesserà l'autorità aderente al Sistema FIN-NET dello Stato membro dove la Compagnia ha la sua sede legale (Lussemburgo), ove esistente.

Di seguito i recapiti dell'IVASS:

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)

Via del Quirinale, 21

00187 Roma

fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it

Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html .

Il nuovo reclamo dovrà contenere:

a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;



	 b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all'Assicuratore all'intermediario assicurativo o all'intermediario assicurativo iscritto nell'elenco annesso e dell'eventuale riscontro degli stessi; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. In mancanza delle predette informazioni, l'IVASS potrà richiedere integrazioni al reclamante.
Al Commissariat aux assurances (CAA)	Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), si può rivolgere il reclamo al <i>Commissariat aux Assurances</i> (CAA), autorità competente del Granducato del Lussemburgo, competente in quanto AIG Europe S.A. ha sede legale in tale Stato. Presso quest'ultima autorità sarà aperta una procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie. La CAA potrà non prendere in carico il reclamo qualora esso sia attualmente, o sia stato in passato, oggetto di giudizio o arbitrato. La procedura è attivabile solo dopo che un reclamo è stato rivolto alla Compagnia e non oltre un anno dopo tale momento se la risposta non è ritenuta soddisfacente o non ha avuto risposta.
	I riferimenti della CAA sono i seguenti: The Commissariat aux Assurances 7, boulevard Joseph II L-1840 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, Tel.: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu Si vedano le indicazioni di cui alla seguente pagina internet: http://www.caa.lu/fr/consommateurs/resolution-extrajudiciaire-des-litiges . Tutte le richieste alla CAA devono essere rivolte in lussemburghese, Tedesco, francese o inglese.
	E ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi one delle controversie, quali:
Arbitrato	Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale o irrituale qualora ciò sia previsto dalle condizioni di assicurazione oppure se, a seguito dell'insorgere della controversia, le parti sottoscrivano una convenzione di arbitrato.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <u>www.giustizia.it</u> (Legge 9/8/2013, n. 98). Ai sensi dell'art. 5, comma 1 e comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010 in materia di contratti assicurativi la mediazione è



	condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
	Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), in caso di insoddisfazione rispetto all'esito del reclamo inoltrato dalla compagnia, è possibile altresì rivolgersi agli organi lussemburghesi i cui riferimenti sono disponibili sul sito di AIG Europe S.A.: http://www.aig.lu/. Tutte le richieste agli organi di mediazione devono essere rivolte in lussemburghese, tedesco, francese o inglese.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. Tale procedura è condizione di procedibilità della domanda giudiziale per le controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accendendo al sito: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm), o all'IVASS, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. L'IVASS provvederà all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. Solo per i contratti stipulati on-line, la piattaforma Online Dispute Resolution Europea (la Piattaforma ODR) per effettuare il tentativo di una possibile risoluzione, in via stragiudiziale, di eventuali controversie. La Piattaforma ODR è gestita dalla Commissione Europea, ai sensi della Direttiva 2013/11/UE e del Regolamento UE n. 524/2013, al fine di consentire la risoluzione extragiudiziale indipendente, imparziale e trasparente delle controversie relative a obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi conclusi online tra un consumatore residente nell'Unione Europea e un professionista stabilito nell'Unione Europea attraverso l'intervento di un organismo ADR (Alternative Dispute Resolution). Per maggiori informazioni sulla Piattaforma ODR Europea e per avviare una procedura di risoluzione alternativa di una controversia relativa al Contratto, si può accedere al seguente link: http://ec.europa.eu/odr.L'indirizzo di posta elettronica di AIG Europe S.A. che il consumatore può indicare nella Piattaforma ODR è servizio.reclami@aig.com.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI CONVENZIONE WILLIS

L'Assicuratore sarà obbligato a pagare l'indennizzo soltanto qualora: (i) l'inadempienza ai doveri professionali, la negligenza, l'imprudenza o l'imperizia si siano verificate per la prima volta dopo la Data di retroattività oppure in tempo successivo; (ii) l'inadempienza ai doveri professionali, la negligenza, l'imprudenza o l'imperizia siano state commesse esclusivamente nell'adempimento o nel mancato adempimento di attività professionali; e (iii) il reclamo sia avanzato per la prima volta da terzi nei confronti dell'Assicurato durante il Periodo di validità della polizza (formula assicurativa "claims made") o il Periodo di garanzia postuma (ove prevista)

Si conviene inoltre che le informazioni rese dall'Assicurato costituiscono la base di quest'Assicurazione



DEFINIZIONI

I termini e le espressioni utilizzati al singolare comprendono anche il plurale e viceversa. Nella presente Polizza sono attribuiti specifici significati ai termini in grassetto, di cui è fornita la definizione. I termini cui non corrisponde una specifica definizione nella presente Polizza hanno il significato ad essi normalmente attribuito.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, ossia:

- il professionista, Ingegnere e/o Architetto, studio associato o società che ha aderito alla presente polizza
- qualsiasi persona fisica che sia, sia stata o sarà titolare, socio, partner, professionista associato, dipendente o collaboratore del professionista, Ingegnere e/o Architetto, studio associato o società che ha aderito allapresente polizza, esclusivamente per l'attività svolta per conto e nel nome dell'Assicurato;
- eredi, tutori e curatori di qualsiasi Assicurato.

Assicuratore

AIG Europe S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia: coassicuratrice al 50% (incaricata)

REVO Insurance S.p.A.: coassicuratrice al 50%

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Attacco a sistema informatico

Qualsiasi attacco informatico non autorizzato o utilizzo non consentito, inclusi a titolo esemplificativo l'uso fraudolento di firme elettroniche, forzatura, phishing effettuato da un Terzo o da un Dipendente.

Attività Professionale

I servizi forniti dall'Assicurato, realizzati nel campo professionale di sua competenza (architettura e/oingegneria), eper i quali è legalmente autorizzato ed iscritto al relativo Ordine Professionale in ottemperanza alle vigenti leggi e regolamenti.

Broker

Willis Italia S.p.A.

Certificato di assicurazione

Il documento emesso dall'Assicuratore che riporta i dati dell'Assicurato, le condizioni di assicurazione e il premio.

Collaboratore

Qualsiasi persona fisica che opera, ha operato od opererà per conto dell'Assicurato in qualità di prestatore d'opera o lavoratore autonomo, praticante, apprendista, studente, tirocinante, stagista, corrispondente italiano od estero o parimenti qualificato, anche a tempo pieno o part-time, in periodo di formazione, per incarichi sostitutivi, per incarichi temporanei, per



collaborazioni coordinate e continuative e contratti atipici in genere, nello svolgimento dell'Attività Professionale e di cui l'Assicurato stesso debba rispondere.

Cyber liability

Si intende:

- (i) il mancato funzionamento di Sistemi di sicurezza derivante da un errore, omissione, mancato adempimento da parte dell'Assicurato;
- (ii) la trasmissione di Computer virus da parte dell'Assicurato;
- (iii) la Mancata protezione di Dati personali;
- (iv) ogni violazione di doveri, errori, omissioni, dichiarazioni errate, violazione di riservatezza derivante dall'operatività dei siti Internet, intranet o extranet dell'Assicurato.

Computer virus

Qualunque programma o codice ideato per danneggiare un sistema computerizzato e/o per impedire ad un sistema computerizzato di funzionare in modo accurato e/o appropriato.

Contraente

Il soggetto che stipula la polizza

Danni Materiali e Corporali

Il pregiudizio economico conseguente a danneggiamenti a cose, lesioni personali o morte.

Durata del Contratto

Il periodo che ha inizio e termine alle date fissate nel certificato

Documenti

Tutti i documenti pertinenti allo svolgimento dell'Attività Professionale, esclusi titoli al portatore, biglietti di lotterie e concorsi, banconote, titoli di credito, titoli ed effetti negoziabili, carte valori, valori bollati.

Franchigia

L'importo prestabilito che, in caso di Sinistro, rimane a carico dell'Assicurato

Indennizzo

La somma dovuta dall'Assicuratore in caso di Sinistro.

Mancata protezione di Dati personali

Ogni effettiva o asserita violazione di legislazione, o di ciascuna previsione, legge o regolamento relativo alla protezione di dati personali e di tutela della privacy di un terzo da parte dell'Assicurato che sia per la prima volta accaduta e denunciata durante il periodo di validità della polizza.

Massimale

La massima esposizione degli Assicuratore per ogni Sinistro e cumulativamente per ogni Periodo di Assicurazione.



Grandi Opere

Ciascuna delle seguenti:

- Ferrovie: linee ferroviarie, rotaie, traversine, ghiaia, binari di stazione, ogni impianto di elettrificazione, di segnalamento e di telemetria, con esclusione delle opere civili, sotto e sovrappassi, e degli edifici adibiti a stazioni;
- Funivie: mezzi di trasporto su cavi sospesi, con esclusione di ascensori verticali o obliqui, di funicolari e con esclusione delle opere edili connesse, quali gli edifici adibiti a stazioni (a valle, a monte e intermedie) e i plinti di fondazione dei sostegni in linea;
- Gallerie: tutte le gallerie naturale scavate con qualsiasi mezzo, nonché gallerie artificiali, con esclusione di sottopassi e sovrappassi;
- Dighe: sbarramenti di acqua eseguiti con ogni tecnica, con esclusione dei rafforzamenti delle sponde di fiumi, traverse fisse, sbarramenti precari.
- Porti: luoghi posti sulla riva del mare, di un fiume e/o un lago che permettono il ricovero delle barche, il carico e lo scarico di merci o l'imbarco e lo sbarco di persone;
- Opere subacquee: tutte le opere totalmente sommerse o aventi le fondazioni basate nell'acqua, ad eccezione delle opere di edilizia realizzate sul suolo in presenza di falda acquifera sottostante.

Spese per la perdita di una persona chiave

Qualsiasi ragionevole costo o spesa per servizi di pubbliche relazioni e/o servizi di ricerca del personale sostenuti dall'**Assicurato**, con il preventivo consenso scritto (il quale non può essere irragionevolmente negato)dell'**Assicuratore**, al fine di gestire la pubblica comunicazione e limitare l'interruzione o il turbamento dell'attività dell'**Assicurato** direttamente causati dall'invalidità permanente o dalla morte durante il periodo di validità della polizza di ogni amministratore o dirigente del **Contraente**.

Perdite Patrimoniali

Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di Danni Materiali e Corporali.

Periodo di Assicurazione

Il Periodo di Assicurazione coincide con la Durata del Contratto.

Periodo di Efficacia

Il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta e la data di scadenza della Durata del Contratto.

Polizza

Il documento che prova l'**Assicurazione**.

Premio

La somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore.

Reclamo

Ciascuna delle seguenti fattispecie:

1. qualsiasi richiesta di risarcimento presentata all'Assicurato;

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra 17 - 20123 Milano



- 2. qualsiasi diffida scritta o verbale ricevuta dall'**Assicurato**, in cui un terzo esprima l'intenzione di attribuire all'**Assicurato** una responsabilità civile professionale per perdite o danni;
- 3. qualsiasi circostanza, compresi gli avvisi di garanzia e/o i mandati di comparizione, di cui l'**Assicurato** venga a conoscenza che si presuma possa ragionevolmente dare origine ad una richiesta di risarcimento nei confronti dell'**Assicurato**;
- 4. qualsiasi notifica dell'avvio di un procedimento da parte della Corte dei conti per l'accertamento della responsabilità amministrativa ed amministrativa-contabile.
- 5. Tutti i **Reclami** attribuibili allo stesso atto, errore od omissione o ad una serie di atti, errori o omissioni scaturenti dalla stessa causa o ad essa attribuibili verranno considerati un unico **Reclamo**.

Scoperto

L'importo che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in misura percentuale dell'importo del danno risarcibile.

Sinistro

La denuncia all' **Assicuratore** di un **Reclamo** conseguente al verificarsi di un fatto dannoso per il quale è prestata l'**Assicurazione**.

Sistemi di sicurezza

Qualsiasi hardware, software o firmware aventi la funzione o lo scopo di impedire che un *Attacco a sistema informatico* o un *Computer virus* danneggi, distrugga, corrompa, sovraccarichi, aggiri o comprometta la funzionalità di un sistema informatico, software e apparecchiature ausiliarie di un *Terzo*.

Sottolimite

La massima esposizione dell'**Assicuratore** in relazione ad una specifica garanzia: tale importo non si somma a quello del **Massimale**, ma è una parte dello stesso.



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. A.1 - Pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza indicato dal contraente se il premio è stato pagato entro i 7 gg successivi alla data indicata, altrimenti, in caso di pagamento oltre il termine di mora indicato, ha effetto dalle ore 24:00 della data di pagamento del premio

Per data di pagamento del premio si intende la data "valuta beneficiario" se il pagamento è effettuato a mezzo bonifico bancario o la "data operazione" se il pagamento è effettuato a mezzo carta di credito. I premi devono essere pagati al Broker al quale è assegnata la Polizza.

Art. A.2 - Calcolo del Premio

Il premio dovuto è calcolato sulla base degli introiti lordi (al netto dell'IVA) contabilizzati dall'**Assicurato** nell'anno fiscale immediatamente precedente alla data di inizio della **Durata del Contratto**.

In caso di **Reclamo**, se viene stabilito che gli introiti lordi dell'**Assicurato** per il precedente anno solare erano superiori a quelli usati per il calcolo del premio originale, ogni **Indennizzo** dovuto più avanti dovrà essere proporzionalmente ridotto.

L'Assicuratore ha il diritto di eseguire controlli e verifiche sui documenti dell'Assicurato, per i quali quest'ultimo è obbligato a fornire prova documentale e chiarimenti secondo quanto richiesto dall'Assicuratore.

In riferimento ai raggruppamenti di studi associati, gli introiti che devono essere dichiarati sono pari alla somma degli introiti di ogni singolo membro del raggruppamento (con esclusione del fatturato interno) ed il **Massimale** sarà un singolo **Massimale** aggregato per tutti i membri del raggruppamento.

Art. A.3 - Durata dell'assicurazione

L'Assicurazione ha durata annuale senza tacito rinnovo

Art. A.4 - Forma delle comunicazioni e modifiche

Ogni comunicazione deve essere effettuata per iscritto e le eventuali modifiche dell'**Assicurazione** devono avvenire mediante atto scritto, firmato da entrambe le parti.

Art. A.5 - Obblighi in caso di Sinistro

L'Assicurato o i suoi aventi diritto devono dare avviso scritto all'Assicuratore di qualsiasi Reclamo, comprese le circostanze di cui al punto 3 della definizione di Reclamo, entro 15 (quindici) giorni da quando ne sono venuti a conoscenza oppure ne hanno avuto la possibilità ai sensi dell'Art. 1913 C.C.

Ogni lettera relativa ad una richiesta di risarcimento, ogni mandato di comparizione o citazione e ordinanza deve essere inoltrato/a all'**Assicuratore** immediatamente all'atto della sua ricezione.

L'eventuale richiesta di risarcimento pervenuta in seguito alle comunicazioni specificate ai punti 2. e 3. Della definizione di **Reclamo** sarà considerata come se fosse stata fatta durante il **Periodo di Assicurazione** in cui sono state notificate tali comunicazioni all'**Assicuratore**.

Senza il previo consenso scritto dell'**Assicuratore**, l'**Assicurato** non dovrà ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni o sostenere spese al riguardo.

L'Assicuratore avrà la facoltà di assumere in qualsiasi momento la gestione delle vertenze in qualunque sede, a nome dell'Assicurato.

L'Assicurato dovrà fornire all'Assicuratore tutta l'assistenza che questo gli richiederà.



Senza il previo consenso scritto dell'Assicurato, l'Assicuratore non potrà pagare risarcimenti a terzi. Qualora però l'Assicurato dovesse opporre un rifiuto ad una transazione raccomandata dall'Assicuratore preferendo resistere alle pretese del terzo o proseguire l'eventuale azione legale, l' Assicuratore non sarà tenuto a pagare di più dell'ammontare per il quale riteneva di transare, oltre alle spese legali e di giudizio sostenute col suo consenso fino alla data in cui l'Assicurato abbia opposto detto rifiuto, fermi in ogni caso il Massimale e la Franchigia convenuti e detratte le somme eventualmente già pagate durante il Periodo di Assicurazione per danni, costi o spese del richiedente.

L'Assicurato prenderà tutte le ragionevoli cautele per tutelare il diritto di rivalsa che potrà avere o acquisire verso terzi, e derivategli da obbligazioni contrattuali o per legge. Se l'Assicuratore liquiderà danni o spese secondo i termini della presente Polizza, l'Assicurato cederà all' Assicuratore tutti i diritti di rivalsa e darà ogni possibile assistenza per esercitarli. L'Assicuratore rinuncia ad ogni diritto di rivalsa contro qualunque Collaboratore dell'Assicurato e ogni altra persona fisica o giuridica che operi congiuntamente con l'Assicurato a meno che la responsabilità derivi in tutto o in parte da atti od omissioni dolosi, od atti criminali di tali persone.

Se, alla data in cui si verifica un **Reclamo** ai sensi della presente **Polizza**, l'**Assicurato** ha diritto o avrebbe diritto in assenza della presente **Polizza** ad un indennizzo in base a qualsiasi altra polizza o polizze, l'**Assicuratore** risponderà solo per le somme eccedenti il massimale di tale altra polizza o polizze (Differenza di Limiti - D.I.L.).

Art. A.6 - Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. A.7 - Foro competente

Per tutte le controversie derivanti o comunque connesse con la presente **Assicurazione**, foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o della sede legale dell'Assicurato

Art. A.9 - Rinvio alle norme della legge italiana

Per tutto quanto non è diversamente regolato, in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione della presente **Assicurazione**, valgono le norme della legge italiana in materia ed in particolare gli Artt. 1882 e ss. C.C.

Art. A.10 - Clausola Broker

La gestione del presente contratto, ovvero la collaborazione all'esecuzione dello stesso, è affidata a Willis Italia SpA e, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti al presente contratto saranno svolti da Willis Italia SpA che tratterà con l'Assicuratore. Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e sue integrazioni e modificazioni, tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite di Willis Italia SpA; l'Assicuratore dà atto che il pagamento dei premi a Willis Italia SpA è liberatorio per i singoli Assicurati.

Tutte le comunicazioni riguardanti la gestione del contratto saranno effettuate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica e saranno valide anche se fatte a/da Willis Italia SpA, che viene quindi riconosciuta da Assicuratore e Assicurato quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto degli stessi (ad eccezione della comunicazione di disdetta/recesso del contratto stesso che dovrà essere effettuata esclusivamente dalle parti con lettera raccomandata A.R.).

Art.A.11. Coassicurazione

La Contraente dichiara di avere affidato (anche in nome e per conto degli assicurati) la gestione del presente contratto al Broker, che ne ha affidato l'incarico alla compagnia AIG Europe S.A. Rappresentanza generale per l'Italia ("AESA" o l'"Incaricata").

Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione – disciplinati da questa clausola – saranno svolti per conto della Contraente dal Broker e dall'Incaricata, informandone le compagnie coassicuratrici.



L'assicurazione è ripartita per quote tra le compagnie in appresso indicate.

Ciascuna compagnia è tenuta a concorrere al pagamento della prestazione ovvero dei risarcimenti liquidati dall'Incaricata in proporzione della rispettiva quota quale di seguito individuata, esclusa ogni responsabilità solidale:

AESA 50% - Incaricata

REVO Insurance S.p.A. 50% - coassicuratrice

Fermo quanto previsto nella clausola broker della Polizza in merito alle comunicazioni da e nei confronti della Contraente per il tramite del Broker, tutte le comunicazioni relative alla Polizza – ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta da parte della Contraente – devono essere inviate unicamente all'Incaricata. Ogni comunicazione relativa alla Polizza si intenderà effettuata o ricevuta dall'Incaricata in nome e per conto di ogni Coassicuratrice. Ogni Coassicuratrice si impegna a trasmettere prontamente all'Incaricata ogni comunicazione che dovesse comunque ricevere.

Ogni Coassicuratrice riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Incaricata per la gestione della Polizza (ivi inclusi quelli relativi all'istruzione dei sinistri e la quantificazione del loro ammontare), ivi compresi gli atti necessari ad incaricare, esperti (periti, medici, consulenti, ecc.). Le eventuali spese di perizia o legali ordinate dall'Incaricata saranno fatturate dal professionista a carico di ogni singola Compagnia, proporzionalmente alla percentuale di rischio assunta da ciascuna Compagnia.

Resta fermo che gli atti relativi alla istruzione dei sinistri e la quantificazione del loro ammontare, non saranno vincolanti per l'assicurato senza il consenso del/i soggetto/i avente/i titolo alla percezione della prestazione.

Il pagamento del premio sarà effettuato dalla Contraente al Broker, che provvederà alla ripartizione tra l'Incaricata e ogni Coassicuratrice; tale pagamento avrà effetto liberatorio nei confronti della Contraente.

Ferme restando le percentuali sopra indicate relative al concorso delle compagnie nel pagamento delle prestazioni ovvero dei risarcimenti liquidati, i premi verranno pertanto ripartiti secondo le seguenti percentuali:

Incaricata: AESA 50%

Coassicuratrice: REVO Insurance S.p.A. 50%

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

Art. B.1 - Oggetto dell'Assicurazione

B.1.1 L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale responsabile ai sensi di legge, relativamente al Reclamo notificato all'Assicurato, e da questi regolarmente denunciato all'Assicuratore, durante il Periodo di Assicurazione, in relazione allo svolgimento dell'Attività Professionale, per inadempienza ai doveri professionali, negligenza, imprudenza o imperizia verificatesi o commesse con colpa anche grave da parte dell'Assicurato o delle persone per le quali l'Assicurato sia responsabile.

B.1.2 L'Assicurazione vale altresì

- a) per le responsabilità derivanti all'**Assicurato** nei casi in cui questi sia il mandatario di un raggruppamento di progettisti e nel caso di incarichi contratti con Enti Pubblici per i pregiudizi derivanti a questi ultimi e per i quali si può adire la Corte dei conti;
- b) per le responsabilità derivanti all'**Assicurato** e conseguenti ad atti od omissioni disonesti o fraudolenti da parte di **Collaboratori** dell'**Assicurato**, fermo restando che non potrà avere diritto ad alcun **Indennizzo** chi abbia commesso tali atti od omissioni disonesti o fraudolenti e che è fatto obbligo all'**Assicurato** di salvaguardare il diritto di regresso eventualmente spettante all'**Assicuratore** verso le persone che avranno commesso tali atti od omissioni disonesti o fraudolenti. Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l'esercizio della professione. L'**Assicurazione** è valida a condizione che, in qualsiasi momento durante la durata del contratto, l'**Assicurato** sia regolarmente iscritto al relativo albo professionale e/o abilitato ai sensi di legge all'esercizio dell'**Attività Professionale**.



Art. B.2 - Inizio e termine della garanzia - Retroattività illimitata

L'Assicurazione vale per i Reclami presentati per la prima volta all'Assicurato nel corso del Periodo di Assicurazione, purché denunciati all'Assicuratore, o durante qualsiasi periodo concesso per la denuncia ai termini degli Artt. A.5 e B.6.11, indipendentemente dalla data in cui i comportamenti che abbiano causato tali Reclami siano stati posti in essere.

Si precisa che sono comunque escluse le circostanze o i reclami che fossero a conoscenza dell'Assicurato prima della decorrenza dell'assicurazione.

In caso di decesso dell'Assicurato, libero professionista che ha sottoscritto la presente polizza in forma individuale, durante la **Durata del Contratto**, l'**Assicurazione** è operante anche per i **Sinistri** denunciati all'**Assicuratore** nei 5 anni successivi alla data del decesso, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il **Periodo di Efficacia**

Il Massimale di polizza è l'obbligazione massima alla quale l'Assicuratore sarà tenuto cumulativamente per tutti i

Sinistri pertinenti all'intera durata della garanzia postuma di cui al comma precedente.

Qualora risulti che un **Sinistro** rientrante nella garanzia postuma sia risarcibile da altra polizza o polizze stipulata direttamente dall'**Assicurato** o da altri per suo conto, la garanzia postuma non sarà applicabile a tale **Sinistro**.

Art. B.3 - Massimale e Franchigia

L'Indennizzo riconosciuto dall'Assicuratore non può superare il Massimale specificato nel Certificato, salvo quanto previsto al successivo Art. B.4 e fermo restando che, nei casi in cui l'Assicuratore è tenuto ad indennizzare più di una persona, l'importo totale dell'Indennizzo dovuto dall'Assicuratore ai sensi della presente Polizza non può superare globalmente il Massimale specificato.

Le garanzie vengono prestate con una Franchigia a carico dell'Assicurato il cui importo è indicato nella Scheda di Copertura.

Art. B.4 - Spese Legali

In aggiunta a quanto previsto dall'Art. B.3 ed ai sensi dell'Art. 1917 C.C., l'Assicuratore tiene indenne l' Assicurato o gli rimborsa, fino al 25% del Massimale indicato nel Certificato, tutti gli altri costi e spese legali, compresi quelli sostenuti dall'Assicurato per i procedimenti penali instaurati contro l'Assicurato o i suoi Collaboratori, sostenuti dall'Assicurato con il consenso scritto dell'Assicuratore, in relazione a Reclami fatti all'Assicurato e notificati all'Assicuratore ai sensi della presente Polizza. Relativamente ai costi per procedimenti penali, nel caso di condanna dell'Assicurato, tutti i costi e le spese riconosciuti dall'Assicuratore devono essere rimborsati dall'Assicurato. Se l'ammontare dell'Indennizzo supera il Massimale previsto dalla presente Polizza, l'Assicuratore risponde di tali altri costi e spese solo nella proporzione esistente fra il Massimale e l'importo totale dell'Indennizzo richiesto. La Franchigia indicata nel Certificato non si applica ai costi e spese previsti dal presente articolo.

Art. B.5 - Limiti territoriali e giurisdizionali

L'Assicurazione è valida per i Reclami fatti valere in qualunque paese del mondo, con l'esclusione del risarcimento di danni, della liquidazione di danni, sentenze giudiziali o transazioni negoziate, di costi e spese del richiedente e altri costi e spese relativi a o derivanti da richieste di risarcimento presentate o azioni legali intentate contro l'Assicurato davanti ad arbitri, tribunali o corti negli Stati Uniti d'America, nei territori sotto la loro giurisdizione e in Canada.



Art. B.6 - Altre condizioni

B.6.1 GARANZIE COMPRESE

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'**Assicurazione** si intende operante anche per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) Consulenza Ecologica ed Ambientale: ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde antirumore);
- b) Igiene e Sicurezza del Lavoro: igiene del lavoro (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore); sicurezza sui luoghi di lavoro compreso l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (individuazione e valutazione dei rischi di infortunio e/o malattia professionale, prevenzione tecnica e educativa, individuazione delle misure di sicurezza e salubrità dei locali di lavoro, elaborazione di programmi di informazione dei lavoratori, prevenzione di incendi e predisposizione di piani per l'evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo);
- c) Sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione, a cielo aperto e sotterranee, compreso l'incarico di Direttore Responsabile e Sorvegliante previsti dal D.Lgs. 624/1996 e s.m.i.;
- d) Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori, come previsto dal D.Lgs.

81/2008 e s.m.i.;

- e) Redazione del Fascicolo del Fabbricato per l'accertamento della consistenza statico-funzionale secondo le delibere approvate dai singoli Enti Locali territoriali;
- f) Responsabilità dirigenziali del servizio tecnico di un Ente Pubblico a professionisti esterni con contratto di incarico professionale (TAR Lombardia, Sez. Brescia sentenza del 28/03/2003);
- g) Attività di Responsabile del Procedimento esterno all'Ente Pubblico e di supporto al Responsabile del Procedimento;
- h) Attività di verifica degli elaborati progettuali;
- i) Prestazioni professionali relative alle attività urbanistiche di cui alla Legge 1150/1942 e successive leggi regionali;
- j) Project Management nelle Costruzioni;
- k) elaborazione di SCIA, DIA e super DIA;
- I) Il rilascio di certificazioni, dichiarazioni e/o relazioni in merito alle opere di cui alla descrizione dell'attività. A puro titolo esemplificativo e non limitativo la garanzia comprende:
- certificazioni e dichiarazioni in ambito acustico (Legge 447/1995 e s.m.i.);
- certificazioni e/o dichiarazioni in ambito energetico (D.Lgs. 192/2005, D.Lgs. 311/2006, D.P.R.

59/2009, D.Lgs. 28/2011 e s.m.i.);

- certificazioni e/o dichiarazioni in merito agli impianti interni ad edifici (D.M. 37/2008 e s.m.i.);
- m) tutte le attività previste dall'Art. 46 del D.P.R. 328/2001;
- n) attività di amministratore di condominio;
- o) attività di ingegnere informatico: In caso di incarichi professionali che prevedano, oltre alla progettazione, anche l'installazione del software da parte dell'Assicurato gli eventuali danni o perdite patrimoniali derivanti dallo svolgimento della predetta attività saranno garantiti dalla presente assicurazione
- p) L'Assicuratore comprende le Richieste di risarcimento avanzate per interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato o ritardato inizio di attività in genere esercitate da Terzi derivante da un Errore professionale di un Assicurato.

B.6.2 PRIVACY

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi della Normativa sulla Privacy GDPR 2016/679 e s.m.i. per **Perdite Patrimoniali** cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.



B.6.3 PERDITA DI DOCUMENTI

L'Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di Documenti ricevuti per l'esecuzione di incarichi professionali, anche se derivanti da furto, rapina o incendio. Sono comprese le spese necessarie per la sostituzione od il restauro dei Documenti andati perduti, smarriti, danneggiati o distrutti, purché tali spese siano comprovate da fatture o note di debito approvate da persona competente da nominarsi dall'Assicurato e dall'Assicuratore di comune accordo, restando comunque esclusi dischi, nastri ed altri supporti di immagazzinamento o archiviazione dati. Rimane esclusa ogni responsabilità dell'Assicurato per Reclami che siano conseguenza naturale dell'uso dei Documenti, del loro graduale deterioramento, dell'azione di tarme e vermi in genere sui Documenti stessi.

B.6.1 PERDITA DI PERSONA CHIAVE

L'Assicuratore rimborserà all'Assicurato le Spese per la Perdita di una persona chiave avvenuta durante il periodo di validità della polizza.

La presente garanzia sarà prestata con un sottolimite di € 25.000,00 (euro venticinquemila) per sinistro e per anno e non si applicherà alcuna Franchigia né Scoperto.

B.6.2 DIARIA PER COMPARIZIONE DAVANTI AD UN TRIBUNALE

Per qualsiasi persona indicata ai punti a) e b) che seguono, che compaia effettivamente davanti ad un Tribunale in qualità di testimone in relazione ad un Reclamo notificato in base alla presente Polizza ed oggetto di garanzia, i costi di difesa di cui all'Art. B.4 comprendono le seguenti indennità giornaliere per ciascun giorno di comparizione obbligatoria:

- Euro 500,00 per qualsiasi titolare, socio o amministratore **Assicurato**; a)
- b) Euro 250,00 per qualsiasi Collaboratore.

La presenta garanzia viene prestata senza l'applicazione di Franchigie o Scoperti.

B.6.3 RIDUZIONE DEL DANNO D'IMMAGINE

L'Assicurazione si estende a coprire i costi ragionevolmente sostenuti o da sostenere, previo accordo scritto dell'Assicuratore, per ridurre il danno d'immagine eventualmente sofferto dall'Assicurato a causa di un Sinistro che sia stato reso noto con qualunque mezzo.

La presente garanzia è soggetta ad un Sottolimite per Periodo di Assicurazione di Euro 50.000,00 e viene prestata senza l'applicazione di alcuna Franchigia o Scoperto.

B.6.4 PROPRIETÀ INTELLETTUALE

L'Assicurazione comprende i Reclami avanzati contro l'Assicurato a seguito qualsiasi violazione non intenzionale dei diritti di proprietà intellettuale di terzi, ad eccezione di brevetti e segreti commerciali. Per "segreto commerciale" s'intende un'informazione che trae un reale o potenziale valore economico a sé stante dal fatto di non essere di pubblico dominio e di non essere prontamente verificabile con opportuni mezzi da altre persone che potrebbero ricavare un vantaggio economico dalla sua divulgazione o dal suo utilizzo.

B.6.5 SANZIONI

A maggior chiarimento delle condizioni di polizza si precisa che - salvo il caso di applicazione diretta della sanzione all' Assicurato - il presente contratto tiene indenne quest'ultimo dai Reclami presentatigli dai clienti in conseguenza di sanzioni fiscali ad essi comminate che siano riconducibili ad atti colposi commessi dall'Assicurato o da persone del cui operato l'Assicurato debba rispondere nello svolgimento dell'Attività Professionale.



B.6.6 VINCOLO DI SOLIDARIETÀ

Fermi restando gli altri termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella **Polizza** o ad essa aggiunti, in caso di responsabilità solidale dell'**Assicurato** con altri soggetti, l'**Assicuratore** risponderà di tutto quanto dovuto dall'**Assicurato**, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

B.6.7 SOCIETÀ DI SERVIZI

La copertura opera anche se l'**Assicurato** dovesse fare uso di una società di servizi per l'emissione delle fatture ai propri clienti, rimanendo comunque sempre esclusa qualsiasi responsabilità derivante da attività amministrative di tali società di servizi.CYBER LIABILITY

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per le perdite patrimoniali derivanti da qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata per Cyber Liability.

B.6.4 GARANZIA POSTUMA – Garanzia acquistabile a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo

In caso di cessazione dell'Attività Professionale da parte dell'Assicurato (escluso i casi di radiazione dall'ALBO) o decesso durante la Durata del Contratto, su richiesta scritta e formale del Contraente, l'Assicurazione può essere estesa alla copertura dei Sinistri denunciati all'Assicuratore nei 10 (dieci) anni successivi alla scadenza dell'Assicurazione, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia. In questo caso, l'Assicuratore rilascerà una polizza analoga (o un'Appendice alla presente Polizza) della durata di 10 anni, a fronte del pagamento di un Premio "una tantum" equivalente al 125% dell'ultimo Premio annuo pagato.

In caso di cessazione del contratto per altri motivi, su richiesta scritta e formale del Contraente da inoltrarsi all'Assicuratore nei 30 giorni antecedenti la data di scadenza dell'Assicurazione, e purché l'Assicuratore abbia dato il proprio assenso (il quale assenso non potrà essere irragionevolmente negato) l'Assicurazione può essere estesa, a termini e condizioni contrattuali da concordarsi, alla copertura dei Sinistri denunciati all'Assicuratore nei 5 (cinque) anni successivi alla scadenza della Durata del Contratto, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia. In questo caso, l'Assicuratore rilascerà una polizza analoga (o un'Appendice alla presente Polizza) della durata di 5 anni, a fronte del pagamento di un Premio "una tantum" che sarà quantificato in sede di richiesta.

Per quest'ultimo caso (cessazione per altri motivi), alla scadenza del suddetto periodo di copertura postuma e sempre su richiesta scritta e formale dell'Assicurato, l'Assicuratore rilascerà una ulteriore polizza analoga (o un'ulteriore Appendice alla presente Polizza) della durata ulteriore di 5 (cinque) anni; anche per tale ulteriore estensione sarà dovuto un Premio "una tantum" che verrà quantificato in sede di richiesta.

Il **Massimale** di polizza l'obbligazione massima alla quale l'**Assicuratore** sarà tenuto, cumulativamente per tutti i **Sinistri** pertinenti all'intera durata della garanzia postuma di cui al comma precedente.

Qualora risulti che un **Sinistro** rientrante nella garanzia postuma sia risarcibile da altra polizza o polizze stipulata direttamente dall'**Assicurato** o da altri per suo conto, la garanzia postuma non sarà applicabile a tale **Sinistro**.

B.6.5 PROGETTAZIONE PER ENTI PUBBLICI E VERIFICA DEI PROGETTI PER ENTI PUBBLICI

L'Assicurazione copre la responsabilità derivante da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo e/o definito nell'ambito delle attività di cui al D.lgs 50/2016 che abbiano determinato a carico della committente nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, salvo che l'Assicurato abbia già sottoscritto con l'Assicuratore una polizza a copertura delle garanzie richieste ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 (ex Legge Merloni). Resta in ogni caso inteso che la presente Polizza opererà a secondo rischio e quindi ad integrazione e dopo esaurimento dei massimali di eventuali altre coperture, (se esistenti ed operanti) aventi ad oggetto garanzie in tutto o in parte previste dalla presente Polizza, ivi comprese le coperture assicurative ex Legge Merloni.



Art. B.7 - Esclusioni

L'Assicuratore non risponderà per i Reclami:

B.7.1 DOLO DELL'ASSICURATO

che siano conseguenze dirette o indirette di qualsiasi atto o omissione dolosa dell'Assicurato, fermo restando che il dolo dovrà essere ammesso in via stragiudiziale o dichiarato giudizialmente con sentenza definitiva e ferma la copertura prevista all'Art. B.1.2 lettera b);

B.7.2 RC DEL COSTRUTTORE E RC PRODOTTI

relativi ad attività di consulenza, progettazione, o specifiche tecniche nei casi in cui l'Assicurato sia contrattualmente impegnato a:

- a) fabbricare, costruire, erigere o installare, oppure
- b) fornire materiali o attrezzature;

B.7.3 RC CONTRATTUALE

relativi ad impegni sottoscritti dall'Assicurato a pagare penalità o ammende o a dare garanzie non dovute ai sensi di legge, ma limitatamente a quanto eccede la responsabilità civile che sarebbe comunque esistita in assenza di tali impegni;

B.7.4 GESTIONE DI POLIZZE D'ASSICURAZIONE E CONSULENZA FINANZIARIA

relativi a qualsiasi errore od omissione da parte dell'Assicurato nella stipula e/o gestione di contratti di assicurazione, nonché connessi alla concessione di finanziamenti, o alla consulenza fiscale, o in materia di investimenti, ferma la copertura quando tali attività siano finalizzate alla concessione di mutui e/o leasing per acquisti di unità immobiliari e/o siano diretta conseguenza, ovvero connesse e strumentali, della prestazione principale svolta in ragione dell'attività Professionale.

B.7.5 INSOLVENZA

derivanti dall'insolvenza dell'Assicurato;

B.7.6 INQUINAMENTO GRADUALE

derivanti da inquinamento graduale o contaminazione di qualsiasi tipo, ad eccezione dei casi in cui tale inquinamento o contaminazione derivi da eventi repentini, accidentali e imprevedibili, che siano temporalmente e fisicamente identificabili e che siano la diretta conseguenza di prestazioni professionali rese dall'Assicurato;

B.7.7 RADIOATTIVITÀ

derivanti da perdita, distruzione o danneggiamento di proprietà o perdita o spesa di qualsiasi natura derivante o risultante dalla/o stessa/o, o perdite conseguenti oppure responsabilità legali di qualsiasi natura provocate direttamente o indirettamente o che derivano totalmente o parzialmente da:

- radiazioni ionizzanti o contaminazione da radioattività da parte di qualunque combustibile nucleare o materiale di rifiuto derivante dalla utilizzazione di combustibile nucleare;
- proprietà radioattive tossiche o esplosive di qualsiasi apparecchiatura nucleare esplosivo o di qualsiasi componente nucleare dello stesso;

B.7.8 AMIANTO E MUFFA TOSSICA



derivanti dalla presenza o dalle conseguenze, sia dirette che indirette, di muffa tossica;

B.7.9 GUERRA E TERRORISMO

in relazione ad eventi che si verifichino o insorgano in occasione di guerra, invasione, azione di nemici esterni, ostilità, operazioni belliche (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, tumulti civili che costituiscano o assumano le proporzioni di una sollevazione, potere militare, usurpazione di potere, e in occasione di qualsiasi atto di terrorismo.

B.7.10 SANZIONI

Se, in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile alla Compagnia, alla sua capogruppo o alla sua controllante al momento della decorrenza della presente Polizza o in qualsiasi momento successivo, dovesse risultare illecito fornire copertura all'Assicurato in conseguenza di un embargo o di altra sanzione applicabile, la Compagnia, la sua capogruppo o la sua controllante, non potrà fornire alcuna copertura né assumere alcun obbligo, né fornire alcuna difesa all'Assicurato o disporre alcun pagamento per i costi di difesa, né garantire alcuna forma di indennizzo per conto dell'Assicurato, nella misura in cui ciò costituisse, appunto, violazione della suddetta sanzione o embargo.



NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA PROPRIETÀ E/O CONDUZIONE DI STUDI/UFFICI E DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I DIPENDENTI

Art. C.1 - Oggetto dell'Assicurazione

C.1.1RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA PROPRIETÀ E/O CONDUZIONE DI STUDI/UFFICI

- L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di danni involontariamente cagionati a terzi, da esso o da persone delle quali l'Assicurato debba rispondere, per Danni Materiali e Corporali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione.
- L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore degli studi/uffici e delle relative attrezzature e pertinenze in cui viene svolta l'Attività Professionale.
- Se l'**Assicurazione** è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota a suo carico per i danni dei quali debba rispondere la proprietà comune escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

C.1.2RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I DIPENDENTI

- L'Assicuratore risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati o da lavoratori interinali come definiti dalla Legge196/1997 ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione,
- a) ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS e/o altri Enti previdenziali e
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina di cui al precedente punto a) per morte e lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente; la presente garanzia viene prestata con una **Franchigia** fissa di Euro 2.500,00 per **Sinistro**.
- Da tale **Assicurazione** sono comunque escluse la silicosi e le malattie da esposizione all'amianto. Le garanzie non comprendono inoltre i danni che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Art. C.2 - Altre condizioni

C.2.1Garanzie comprese nella copertura di cui all'Art. C.1.1

- a) GARANZIE COMPRESE
- i. detenzione ed impiego di veicoli (fermo quanto previsto dall'esclusione C.5.3 che segue), macchinari ed impianti, comunque azionati, di proprietà dell'**Assicurato** od a lui concessi in locazione o in comodato, purché usati per conto proprio e per lo svolgimento dell'**Attività Professionale**;
- ii. proprietà ed uso di insegne, cartelli pubblicitari od antenne ovunque installate; limitatamente ai danni alle opere ed alle cose sulle quali le stesse sono applicate, la garanzia è prestata entro il limite di Euro 10.000,00 per **Periodo di Assicurazione**;
- iii. partecipazione dell'**Assicurato** a mostre, esposizioni, fiere e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stand;
- esercizio di mense e spacci aziendali, uso di macchine distributrici di cibi e bevande; per questa estensione di garanzia sono considerati terzi anche i **Collaboratori** dello studio/ufficio assicurato;
- iv. servizio di pronto soccorso e/o medico prestato da persone in possesso dei requisiti richiesti dalla legge;



- v. organizzazione di gite aziendali, con esclusione dei danni derivanti dalla circolazione dei mezzi di trasporto e quelli imputabili al vettore;
- vi. servizi di vigilanza e/o guardia nell'ambito dello studio/ufficio a mezzo di guardiani anche armati e/o cani da guardia di proprietà o in uso; per i danni derivanti dall'impiego di cani, la garanzia è prestata con una **Franchigia** di Euro 150,00 per ogni **Sinistro**.
- vii. professionisti, agenti e rappresentanti, di cui l'**Assicurato** si avvalga in ordine all'**Attività Professionale** svolta anche nell'eventualità di una loro partecipazione all'attività stessa;
- viii. i titolari e dipendenti di ditte che possano prendere parte a lavori connessi all'**Attività Professionale** svolta all'interno dello studio/ufficio;
- ix. dipendenti di ditte o enti incaricati di svolgere accertamenti, controlli e/o servizi in genere.
- b) INTERRUZIONE ATTIVITÀ
- Ferma ogni altra condizione di **Polizza**, l'**Assicurazione** è estesa ai danni a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, mancato o ritardato avvio, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi. Tale garanzia accessoria viene prestata con un **Sottolimite** di Euro 60.000,00 per **Sinistro** e per **Periodo di Assicurazione** e con uno **Scoperto** a carico dell'**Assicurato** del10%conilminimo di Euro 250,00.
- c) INQUINAMENTO ACCIDENTALE
- Ferma ogni altra condizione di **Polizza**, l'**Assicurazione** è estesa ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. Resta comunque escluso dalla garanzia il danno ambientale così come determinato dall'Art. 18 della Legge 349/1986.
- Tale garanzia accessoria viene prestata con un **Sottolimite** di Euro 60.000,00 per **Sinistro** e per **Periodo di Assicurazione** e con uno **Scoperto** a carico dell'**Assicurato** del 10% con il minimo di Euro 250,00.
- d) DANNI DA ACQUA CONDOTTA

L'Assicurazione è estesa ai danni a cose di terzi derivanti da spargimento d'acqua verificatosi a seguito di:

- i. guasto o rottura accidentali;
- ii. occlusione;
- iii. gelo;
- di impianti idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento stabilmente installati all'interno dello studio/ufficio e di pertinenza dello stesso.

Tale garanzia accessoria viene prestata con un **Sottolimite** di Euro 60.000,00 per **Sinistro** e per **Periodo di Assicurazione** e con uno **Scoperto** a carico dell'**Assicurato** del 10% con il minimo di Euro 250,00. Restano esclusi i danni:

- causati da umidità, stillicidio;
- da rottura degli impianti automatici di estinzione;
- derivanti da occlusione o gelo di impianti di raccolta e deflusso dell'acqua piovana;
- causati da condutture installate all'esterno o interrate;
- causati da rottura degli impianti in conseguenza di gelo, verificatasi in locali sprovvisti di riscaldamento;
- alle cose inerenti attività industriali, artigianali, commerciali, agricole e di servizi, poste nei locali interrati o seminterrati a meno di 12 cm di altezza dal pavimento.
- e) COMMITTENZA VEICOLI
- L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi in occasione di lavoro da suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, che non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia



vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate escluso il conducente e le persone che si trovano con esso.

f) COMMITTENZA LAVORI AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e

- s.m.i. nella sua qualità di Committente dei lavori rientranti nel campo di applicazione del medesimo D.Lgs. 81/2008. Le Imprese esecutrici dei lavori (nonché i loro titolari e dipendenti), sono considerati terzi. La garanzia è valida a condizione che l'**Assicurato** abbia designato il Responsabile dei Lavori, nonché, ove imposto dal D.Lgs. 81/2008, il Coordinatore per la Progettazione ed il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori.
- C.2.2Garanzie comprese nella copertura di cui all'Art. C.1.2
- a) MALATTIE PROFESSIONALI
- Entro i limiti del Massimale indicato nella Scheda di Copertura, l'Assicurazione viene estesa alle malattie professionali intendendo per queste, oltre a quelle tassativamente indicate nell'elencazione delle tabelle in vigore al momento del contratto ed allegate al D.P.R. 1124/1965, anche le malattie professionali in quanto tali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura, con sentenza passata in giudicato, escluse comunque asbestosi, silicosi e sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS).
- L'estensione produce i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di decorrenza dell'**Assicurazione** e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante la **Durata del**Contratto

Il Massimale indicato nella Scheda di Copertura rappresenta comunque la massima esposizione dell'Assicuratore:

- i. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante la **Durata del Contratto**, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- ii. per più danni verificatisi in uno stesso **Periodo di Assicurazione**.
- per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per le malattie professionali conseguenti:
- alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
- alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
- la presente esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
- per le malattie professionali che si manifestino più di sei mesi dopo la data di cessazione della

Durata del Contratto o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;

- per i lavoratori interinali e i parasubordinati i quali pertanto rimangono comunque esclusi dall'estensione alle malattie professionali.
- C.2.3Garanzie comuni alla copertura dei cui agli Artt. C.1.1 e C.1.2
- a) RESPONSABILITÀ PERSONALE DEI DIPENDENTI
- L'Assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Assicurato, per danni da loro involontariamente cagionati a terzi escluso il datore di lavoro o ad altri dipendenti, nello svolgimento delle mansioni contrattuali, compresi eventuali incarichi ricoperti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Relativamente a tale estensione di



garanzia, sempre entro il **Massimale** indicato nella **Scheda di Copertura**, l'**Assicuratore** risponde rispettivamente nei termini ed alle condizioni di cui all'Art. C.1.1 eC.1.2.

Art. C.3 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per i Reclami originati da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Europa intera se tali Reclami sono attinenti la copertura di cui all'Art. C.1.1, e vale per i Reclami originati da comportamenti colposi posti in essere nel mondo intero con l'esclusione degli Stati Uniti d'America, dei Territori sotto la loro giurisdizione, del Canada e del Messico se tali Reclami sono attinenti la copertura di cui all'Art. C.1.2.

Art. C.4 - Limite di Indennizzo e Franchigia

L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza del Massimale indicato nella Scheda di Copertura per ciascun Periodo di Assicurazione, indipendentemente dal numero dei Sinistri denunciati dall'Assicurato nello stesso periodo e qualunque sia il numero delle persone danneggiate.

Fermo il **Massimale** indicato, limitatamente ai danni a cose il pagamento del risarcimento sarà effettuato previa detrazione per ciascun **Sinistro** di una **Franchigia** pari ad Euro 150,00.

Art. C.5 - Esclusioni

Si intendono esclusi i danni:

- C.5.1 verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- C.5.2 all'ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimenti di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, nonché per i danni derivanti da sviluppo di energia nucleare o di radioattività;
- C.5.3 derivanti dalla proprietà o guida di veicoli a motore, nonché dalla navigazione di natanti a motore e dall'impiego di aeromobili;
- C.5.4 alle cose di terzi in consegna all'Assicurato a qualsiasi titolo ed alle cose portate da clienti o frequentatori;
- C.5.5 alle attrezzature e ai macchinari di proprietà di terzi utilizzati dall'Assicurato;
- C.5.6 cagionati a cose di terzi in consegna o custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo, derivanti da incendio, scoppio, esplosione;
- C.5.7 alle cose di proprietà dell'Assicurato o da lui detenute;
- C.5.8 agli immobili tenuti in locazione dall'Assicurato;
- C.5.9 cagionati da furto e rapina;
- C.5.10 derivanti da smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli in genere;
- C.5.11 cagionati da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali;
- C.5.12 derivanti da merci di qualsiasi genere;
- C.5.13 derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivantegli direttamente dalla legge;
- C.5.14 attribuibili a responsabilità derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione,

lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto; C.5.15 derivanti da attività professionali e commerciali esercitate dall'Assicurato;

C.5.16 derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, salvo quanto



previsto dalla sezione B RC Professionale;

C.5.17 derivanti dall'inosservanza del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., salvo quanto previsto dalla sezione BRC Professionale

Art. C.6 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali e peritali

- L'Assicuratore assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando e/o autorizzando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
- L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze; l'Assicuratore ha diritto di rivalersi sull'Assicurato dei pregiudizi derivati dall'inadempimento di tali obblighi.
- In caso di definizione transattiva del danno, su richiesta dell'**Assicurato** e ferma ogni altra condizione di **Polizza**, l'**Assicuratore** continuerà la gestione della vertenza in sede giudiziale fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento della transazione.
- Sono a carico dell'**Assicuratore** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato**, entro il limite di un importo pari al quarto del **Massimale** indicato nella **Scheda di Copertura** per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto **Massimale**, le spese vengono ripartite tra l'**Assicuratore** e l'**Assicurato** in proporzione del rispettivo interesse.
- L'Assicuratore non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano dall'Assicuratore designati e/o autorizzati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.



DICHIARAZIONI dell'ASSICURATO

Agli effetti degli Artt. 1322, 1341 e 1342 C.C., L'assicurato dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente le seguenti disposizioni:

Art. A.5 - Obblighi in caso di Sinistro Art.

Art A.10 - Clausola Broker

Art. B.2 - Inizio e termine della garanzia

Art. B.7 - Esclusioni

Art. C.5 - Esclusioni

Art. C.6 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali e peritali

Anche agli effetti degli Artt. 1892 e 1893 C.C., il Contraente dichiara di non essere a conoscenza di fatti, notizie, circostanze o situazioni che potrebbero determinare Reclami da parte di terzi in relazione all'attività professionale propria e/o dei suoi sostituti, collaboratori o dipendenti con riferimento ad atti o fatti posti in essere anteriormente alla decorrenza della presente Polizza e anche ove egli ne disconoscesse la riferibilità al comportamento proprio o dei suoi ausiliari.

Data	il Contraente



APPENDICE 1

A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di polizza o in eventuali clausole aggiuntive, si conviene che nel caso in cui nel **Certificato** sia indicato che la presente Appendice 1 è "operante":

- 1. L'Assicuratore non risponde per i Reclami derivanti da:
 - qualsiasi Perdita Patrimoniale;
 - certificazioni, dichiarazioni, perizie;
 - mancata rispondenza dell'opera;
 - errato trattamento dei dati personali;
 - mancata applicazione normativa in zone sismiche;
 - errata interpretazione di vincoli urbanistici, regolamenti edilizi locali, o altri vincoli imposti dalle pubbliche Autorità;
 - danni da incendio;
 - danni a cose in consegna e custodia;
 - attività previste dal D.Lgs. 81/2008 e dal D.Lgs. 624/96;
- 2. la garanzia di cui all'Art. B.6.5 (DIARIA PER COMPARIZIONE DAVANTI AD UN TRIBUNALE) non viene prestata;
- 3. la garanzia di cui all'Art. B.6.6 (RIDUZIONE DEL DANNO DI IMMAGINE) non viene prestata;
- 4. per i **Reclami** conseguenti a danni subiti da impianti, macchinari e apparecchiature l'**Assicuratore** risponde fino alla concorrenza del **Sottolimite** di Euro 250.000,00 per **Sinistro** e in aggregato per il **Periodo di Assicurazione**;
- 5. l'esclusione di cui all'Art. B.7.6 viene integralmente sostituita da quanto segue: "derivanti da inquinamento graduale o contaminazione di qualsiasi tipo, ad eccezione dei casi in cui tale inquinamento o contaminazione derivi da eventi repentini, accidentali e imprevedibili, che siano temporalmente e fisicamente identificabili e che siano la diretta conseguenza di prestazioni professionali rese dall'Assicurato, con un Sottolimite di Euro 250.000,00".



APPENDICE 2

A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di polizza o in eventuali clausole aggiuntive, si conviene che nel caso in cui nel **Certificato** sia indicato che la presente Appendice 2 è "operante", l'**Assicuratore** non risponderà per i Reclami relativi a "**Grandi Opere**" come da definizione sotto riportata.

Grandi Opere

Ciascuna delle seguenti:

- Ferrovie: linee ferroviarie, rotaie, traversine, ghiaia, binari di stazione, ogni impianto di elettrificazione, di segnalamento e di telemetria, con esclusione delle opere civili, sotto e sovrappassi, e degli edifici adibiti a stazioni;
- Funivie: mezzi di trasporto su cavi sospesi, con esclusione di ascensori verticali o obliqui, di funicolari e con esclusione delle opere edili connesse, quali gli edifici adibiti a stazioni (a valle, a monte e intermedie) e i plinti di fondazione dei sostegni in linea:
- Gallerie: tutte le gallerie naturale scavate con qualsiasi mezzo, nonché gallerie artificiali, con esclusione di sottopassi e sovrappassi;

Dighe: sbarramenti di acqua eseguiti con ogni tecnica, con esclusione dei rafforzamenti delle sponde di fiumi, traverse fisse, sbarramenti precari.

- Porti: luoghi posti sulla riva del mare, di un fiume e/o un lago che permettono il ricovero delle barche, il carico e lo scarico di merci o l'imbarco e lo sbarco di persone;
- Opere subacquee: tutte le opere totalmente sommerse o aventi le fondazioni basate nell'acqua, ad eccezione delle opere di edilizia realizzate sul suolo in presenza di falda acquifera sottostante



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

H

Come utilizziamo i Dati Personali

AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia si impegna a proteggere la Privacy dei suoi clienti, di chi invia una richiesta di indennizzo, nonché di tutti i suoi partner commerciali.

I "Dati Personali" identificano e si riferiscono a Voi o ad altri individui (ad es., il Vostro partner o altri membri della Vostra famiglia). Se fornite Dati Personali riguardo ad un altro individuo, dovete (salvo che non conveniamo diversamente) informare l'interessato del contenuto della presente Informativa e della nostra Informativa sulla Privacy e ottenere la sua autorizzazione (ove possibile) a condividere i suoi Dati Personali connoi.

Le tipologie di Dati Personali che possiamo raccogliere e per quali finalità - In base al nostro rapporto con Voi, i Dati Personali raccolti possono includere: informazioni di contatto, informazioni finanziarie e bancarie, referenze creditizie e merito creditizio, informazioni sensibili su condizioni di salute o mediche (raccolte con il vostro consenso ove richiesto dalla legge applicabile), nonché altri Dati Personali da Voi forniti, o che otteniamo in relazione al rapporto che intratteniamo con Voi. I Dati Personali possono essere utilizzati per le seguenti finalità:

- · Gestione di polizze, ad es., comunicazioni, elaborazione di richieste di indennizzo e pagamento
- Effettuare valutazioni e prendere decisioni circa la fornitura e le Condizioni Generali di Assicurazione e la liquidazione di richieste di indennizzo
- Assistenza e consulenza su questioni mediche e di Viaggio
- Gestione delle nostre operazioni aziendali e infrastruttura IT
- Prevenzione, individuazione e indagini su reati, ad es., frodi e riciclaggio di denaro
- Accertamento e difesa di diritti legali
- Conformità legale e normativa (tra cui il rispetto di leggi e normative al di fuori del Vostro Paese di residenza)
- Monitoraggio e registrazione di chiamate telefoniche per finalità di qualità, formazione e sicurezza
- Marketing, ricerca e analisi di mercato

Condivisione dei Dati Personali - Per le finalità di cui sopra i Dati Personali possono essere condivisi con società del nostro gruppo e con terzi (quali, ad esempio, intermediari e altri soggetti di distribuzione assicurativa, assicuratori e riassicuratori, agenzie di informazioni commerciali, operatori sanitari e altri fornitori di servizi).

I Dati Personali saranno condivisi con terze parti (comprese autorità governative) se richiesto dalle leggi o normative applicabili. I Dati Personali (inclusi i dettagli di lesioni) possono essere inseriti in registri di richieste di indennizzo e condivisi con altri assicuratori. Siamo tenuti a registrare tutte le richieste di risarcimento di terzi relative a lesioni fisiche nei registri riguardanti gli indennizzi ai lavoratori. Possiamo effettuare ricerche in tali registri per prevenire, individuare e indagare su frodi o per confermare vostre precedenti richieste di indennizzo o quelle di qualsiasi altra persona o proprietà che può essere coinvolta nella Polizza o richiesta di indennizzo. I Dati Personali possono essere condivisi con acquirenti potenziali e attuali e trasferiti a seguito della cessione della nostra società o del trasferimento di attività aziendali.

Trasferimento internazionale - A causa della natura globale della nostra attività, i Dati Personali possono essere trasferiti a soggetti ubicati in altri Paesi (tra cui Stati Uniti, Cina, Messico, Malesia, Filippine, Bermuda e altri Paesi che possono avere un regime di protezione dei dati diverso da quello del vostro Paese di residenza). Quando effettuiamo tali trasferimenti, adotteremo misure per garantire che i Vostri Dati Personali siano adeguatamente protetti e trasferiti in conformità ai requisiti della normativa sulla protezione dei dati. Per ulteriori informazioni sui trasferimenti internazionali consultate la nostra Informativa sulla Privacy (di seguito riportata).

Sicurezza dei Dati Personali - Per mantenere i Vostri Dati Personali protetti e al sicuro sono utilizzate misure di sicurezza tecniche e fisiche adeguate. Quando forniamo Dati Personali a terzi (compresi i nostri fornitori di servizi) o incarichiamo terzi di raccogliere Dati Personali per nostro conto, Vi confermiamo che tali terzi verranno selezionati attentamente e saranno tenuti ad attuare misure di sicurezza adeguate.

I vostri diritti - Voi siete titolari di diversi diritti ai sensi della legge sulla protezione dei dati in relazione al nostro utilizzo di Dati Personali. Tali diritti possono applicarsi solo in determinate circostanze e sono soggetti a talune esenzioni. Tali diritti possono includere il diritto di accesso ai Dati Personali, il diritto di rettifica di informazioni non accurate, il diritto



alla cancellazione delle informazioni o a sospendere il nostro utilizzo delle informazioni. Tali diritti possono includere inoltre il diritto di trasferire le informazioni ad un'altra organizzazione, il diritto di opporsi al nostro uso dei Vostri Dati Personali, il diritto di chiedere che determinate decisioni automatizzate che prendiamo prevedano il coinvolgimento umano, il diritto di revocare il consenso e il diritto di presentare reclami all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati. Per ulteriori informazioni sui vostri diritti e su come potete esercitarli consultate la nostra Informativa sulla Privacy (di seguito riportata).

Informativa sulla Privacy- Maggiori informazioni sui vostri diritti e su come raccogliamo, utilizziamo e divulghiamo i Vostri Dati Personali sono contenute nella nostra Informativa sulla Privacy integrale, che potete trovare all'indirizzo: https://www.aig.co.it/informativa- privacy.

In alternativa, potete richiederne una copia scrivendo a: Responsabile della protezione dei dati, AIG Europe S.A. -Rappresentanza Generale per l'Italia, Piazza Vetra 17, 20123, Milano o tramite e-mail all'indirizzo: protezionedeidati.it@aig.com.



CERTIFICATO DI POLIZZA RC PROFESSIONALE INGEGNERI ARCHITETTI CODICE PRODOTTO AW2015 CONVENZIONE WILLIS ITALIA SPA CONTRATTO N° IFL000xxxx/xxxx

Studio Xxxxxxx Xxxxxx / ASSICURATO	SINGOLO / SOC INGEGNERIA / STUDI XXXXXXXX XXXXXXXX -		
Assicurato/i:	*************************	Codice riscale	
Elenco dei professionisti da assicurare	e, in caso di studio associato/società, p	per attività libero professionale:	
	Nome	Anno iscrizione albo	Partita IVA
	bilizzati nell'ultimo esercizio finanziar nerati da attività libero professionale,		
, ,	Euro		, ,
Indirizzo:	Via xxxx Cap XXXXX – Città (P	rov.)	
Codice fiscale / Partita IVA:	O1xxxxxx / xxxxxxxx		
Durata del contratto:	dalle ore 24:00 del dd/mm/y	yyy alle ore 24:00 del dd/mm/	уууу
Massimale assicurato:	Europer sinistro/per anno	0	
Franchigia:	Euro		
Retroattività:	Illimitata		
Broker:	Willis Italia Spa		
Assicuratore: a	AIG Europe S.A. – Rappreser REVO Insurance S.p.A. – 50%	ntanza Generale per l'Italia – 5 Coassicuratrice	0% Incaricata a

Appendice 1/ Appendice 2 (solo se attivata)

Condizioni Speciali:



Certificazione di quali	:à:	Sì/no
Premio Annuo Lordo:		€ xxx,xx (pari ad un premio netto di € xxx,xx ed imposte € xxx,xx)
Data Pagamento		dd/mm/yyyy
INFORMAZIONI SU F	PRECEDENTI COP	ERTURE
9. La Società ha in scad	enza altre polizze p	per questo rischio? Se sì, si indichino le condizioni dell'ultima polizza:
□ Sì	? No	
Compagnia:		
Massimale:		
Franchigia:		
Premio:		
INFORMAZIONI S	UI SINISTRI PR	REGRESSI
di risarcimento che ha	nno comportato l'	e persone per le quali si richiede copertura assicurativa, sono state avanzate richieste apertura di un Sinistro con importi pagati da precedenti assicuratori, compresa AIG l'Italia, negli ultimi 3 anni?
② Si	NO se SI inc	dicare il numero:
In caso affermativo, si	orega controfirmar	e anche l'allegato sinistri
Totale importo Sinistri	pagati:	
di risarcimento che ha	nno comportato l'	ne persone per le quali si richiede copertura assicurativa, sono state avanzate richieste apertura di un Sinistro con importi non ancora pagati da precedenti assicuratori, ta Generale per l'Italia, negli ultimi3 anni?
? Si	? No	se SI indicare il numero:
In caso affermativo, s	i prega controfirma	are anche l'allegato sinistri
Totale importo Sin	istri riservati:	
TOTALE IMPORTO SIN	ISTRI PAGATI + RISI	ERVATI:



DICHIARAZIONI

Il sottoscritto dichiara, dopo attenta verifica:

- di essere autorizzato a fornire le informazioni relative alle circostanze del rischio per conto di tutte le parti coperte dall'assicurazione cui lo stesso si riferisce;
- che tutto quanto dichiarato corrisponde a verità e non sono state esposte in maniera inesatta o nascoste evidenze materiali:
- di impegnarsi ad informare l'Assicuratore circa ogni alterazione ai fatti intervenuta prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione;
- di prendere atto che, laddove i criteri assuntivi non siano rispettati, l'invio delle informazioni al Broker, non determina l'attivazione delle garanzie nei confronti degli assicurati.

Data	Firma

Il Sottoscritto dichiara inoltre:

- di aver preso visione dell'Allegato 3, 4 e 4-ter di cui alle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018;
- di aver preso visione della documentazione informativa precontrattuale prevista dalla Direttiva UE 2016/97;
- di aver preso visione dell'informativa sul trattamento e la tutela dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e Regolamento (UE) 2016/679, e di acconsentire pertanto al trattamento di tali dati ai fini della gestione del contratto di assicurazione.

Data	Firma

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli articoli 1322, 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di aver preso atto che questo è un contratto di assicurazione nella forma «claims made» quale temporalmente delimitata nelle condizioni di questa polizza e di approvare specificatamente i disposti contenuti nei seguenti articoli delle condizioni stesse:

Art. A.5 - Obblighi in caso di Sinistro Art.

Art. A.10 - Clausola Broker

Art. B.2 - Inizio e termine della garanzia

Art. B.7 - Esclusioni

Art. C.5 - Esclusioni

Art. C.6 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali e peritali

Anche agli effetti degli Artt. 1892 e 1893 C.C., il Contraente dichiara di non essere a conoscenza di fatti, notizie, circostanze o situazioni che potrebbero determinare Reclami da parte di terzi in relazione all'attività professionale propria e/o dei suoi sostituti, collaboratori dipendenti con riferimento ad atti o fatti posti in essere anteriormente alla decorrenza della presente Polizza e anche ove egli ne disconoscesse la riferibilità al comportamento proprio o dei suoi ausiliari.

Data Milano, XX/XX/XXXX

LA SOCIETÀ AIG EUROPE S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia

II CONTRAENTE



ALLEGATO SINISTRI AL CERTIFICATO DI POLIZZA RC PROFESSIONALE INGEGNERI ARCHITETTI

CONTRATTO N° IFL000xxxx/xxxx

> SINISTRI CON IMPORTI LIQUIDATI

	DATA DI	DESCRIZIONE DELL'EVENTO	STATO ATTUALE DELLA	IMPORTI PAGATI
	DENUNCIA		VERTENZA	
1			APERTO / CHIUSO	
2			APERTO / CHIUSO	
3			APERTO / CHIUSO	
4			APERTO / CHIUSO	
5			APERTO / CHIUSO	
6			APERTO / CHIUSO	
7			APERTO / CHIUSO	
8	_		APERTO / CHIUSO	
9			APERTO / CHIUSO	
10	-		APERTO / CHIUSO	

> SINISTRI CON IMPORTI RISERVATI

	DATA DI	DESCRIZIONE DELL'EVENTO	STATO ATTUALE DELLA	IMPORTI RISERVATI
	DENUNCIA		VERTENZA	
1			APERTO / CHIUSO	
2			APERTO / CHIUSO	
3			APERTO / CHIUSO	
4			APERTO / CHIUSO	
5			APERTO / CHIUSO	
6			APERTO / CHIUSO	
7			APERTO / CHIUSO	
8			APERTO / CHIUSO	
9			APERTO / CHIUSO	
10			APERTO / CHIUSO	

Data	Firma